

a cura di A. De Rosa

PANORAMICA DELLE NOVITÀ NORMATIVE

LEGGI

ECOBONUS PER IL 2011

Decreto legge n. 225 del 20 dicembre 2010 (cd Milleproroghe), pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 3030 del 29 dicembre 2010

Il Milleproroghe 2010 si occupa a vario titolo di trasporto. La norma che interessa maggiormente l'autotrasporto è quella che proroga l'Ecobonus, l'incentivo per il trasporto combinato strada-mare anche per i trasporti effettuati nel 2010, con uno stanziamento di 30 milioni di euro.

Altra proroga riguarda la possibilità di poter utilizzare il Fondo di Garanzia per il credito anche per l'acquisto di veicoli industriali.

Ribadita pure per l'anno d'imposta 2011 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa per gli esercenti d'impianti per la distribuzione dei carburanti, con un limite di spesa di 24 milioni di euro.

VELOCITÀ IN AUTOSTRADA

Ministero Trasporti- Parere su legge 29 luglio 2010 n. 120

Il Ministero dei Trasporti chiarisce che il limite di velocità in autostrada è rimasto quello di 130 km/h e che spetta all'ente concessionario modificarlo a determinate condizioni. La previsione dell'innalzamento del limite di velocità a 150 km/h nei tratti di strada che presentano determinate caratteristiche strutturali (tre corsie per ogni senso di marcia) era già prevista, ma con la riforma del Codice della Strada operata dalla legge del luglio scorso, il legislatore ha semplicemente aggiunto l'obbligo della presenza, nei tratti in cui viene

aumentato il limite a 150 km/h, di rilevatori della velocità media (c.d. Tutor), in funzione di controllo della velocità media, nonché di un'adeguata segnalazione della modifica.

RIDUZIONE DEI PREMI INAIL PER GLI AUTISTI

Decreto 2 agosto 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2010

I Ministri del Lavoro e dell'Economia, con questo provvedimento rendono pienamente operativa la misura di riduzione dei premi Inail pagati dalle imprese di autotrasporto di merci in conto di terzi per i propri dipendenti autisti. La questione era iniziata con lo stanziamento delle risorse per finanziare tale misura (91 milioni), nell'ambito della Legge Finanziaria 2010, pari a 91 milioni di euro, ed era poi proseguita con la delibera dell'Inail che ha approvato, per l'anno 2010, i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario, nonché la riduzione del 14,50% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°).

AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Decreto 22 dicembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010

Con questo decreto dello scorso dicembre, il Ministero della Giustizia ha aggiornato gli importi delle sanzioni amministrative

SOMMARIO

- ECOBONUS ANCHE NEL 2011
- VELOCITÀ IN AUTOSTRADA
- RIDUZIONE DEI PREMI INAIL PER GLI AUTISTI
- AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
- NOVITÀ SULLA PATENTE DI GUIDA
- CHIARIMENTI AL CODICE DELLA STRADA
- CHIARIMENTI SULL'IVA
- DIVIETO SETTORIALE IN AUSTRIA
- AUMENTO DEL PEDAGGIO IN AUSTRIA.
- DIVIETI PER TRASPORTI ECCEZIONALI
- RINNOVO CCNL DI SETTORE
- SOSTEGNO AL COMBINATO E AL SETTORE
- PROROGA DEL SISTRI
- GESTIONE RIFIUTI
- AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ

pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della Strada. I nuovi importi già in vigore dal 1° gennaio 2011, sono quelli riportati nella seguente tabella:

ART. DEL CDS	TIPO DI VIOLAZIONE	SANZIONE PECUNIARIA
142	Limiti di velocità:	
	- non oltre 10 km/h	da €39,00 a €159,00
	- oltre 10 Km/h e non oltre 40 km/h	da €159,00 a €639,00
153	Mancato/uso improprio dei fari	da €80,00 a €318,00
		da €39,00 a €159,00
158	Divieto di fermata e di sosta dei veicoli	da €80,00 a €318,00
		da €39,00 a €159,00
146	Violazione della segnaletica stradale	da €39,00 a €159,00
	Passaggio con il semaforo rosso	da €154,00 a €613,00
162	Mancato utilizzo del triangolo	da €39,00 a €159,00
164	Non corretta sistemazione del carico	da €80,00 a €318,00
167	Sovraccarichi:	
	- 1 ton	da €39,00 a €159,00
	- 2 ton	da €80,00 a €318,00
	- 3 ton	da €154,00 a €613,00
	- oltre 3 ton	da €398,00 a €1.596,00
168	ADR	
	- mancanza di autorizzazione	da €1.8886,00 a €7.546,00
	- equipaggiamento dei veicoli/sistemazione del carico	da €382,00 a €1.534,00
	- mancanza documenti di trasporto	da €382,00 a €1.534,00
	- sovraccarico	le sanzioni sono il doppio di quelle previste per i sovraccarichi normali
179	- Mancanza/cattivo funzionamento del cronotachigrafo	da €798,00 a €3.194,00 sanzioni raddoppiate in caso di manomissioni/alterazione del cronotachigrafo
	- Mancanza/cattivo funzionamento del limitatore di velocità	da €891,00 a €3.565,00 le sanzioni si raddoppiano in caso di alterazione del limitatore
	- Chi mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore o di crono e dei relativi fogli. Limitatore o crono manomessi o non funzionanti	da €767,00 a €3.068,00
61	Superamento limiti di sagoma	da €398,00 a €1.596,00
62	Superamento limiti di massa	da €732,00 a €2.955,00
6	Circolazione nei giorni vietati	da €398,00 a €1.596,00
80	Omessa revisione del veicolo	da €159,00 a €639,00
180	Circolazione senza libretto	da €39,00 a €159,00
10	TRASPORTI ECCEZIONALI	
	- mancanza di autorizzazione a bordo	da €39,00 a €159,00
	- mancanza osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione	da €147,00 a €590,00
	- mancanza osservanza delle prescrizioni da parte del personale di scorta	da €314,00 a €1.256,00
	- mancanza dell'autorizzazione	da €732,00 a €2.955,00

NOVITÀ SULLA PATENTE DI GUIDA

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 Novembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 Dicembre 2010

Con questo provvedimento viene recepita la direttiva U.E (2009/112/CE) che rende più rigorosi gli accertamenti fisici per ottenere e rinnovare la patente di guida in presenza di deficit visivi, o di diabete o di crisi epilettiche. Vediamo in dettaglio le nuove disposizioni distinguendo tra le varie patologie.

Guidatori affetti da deficit visivi. Ai fini del rilascio e del rinnovo della patente, i titolari di patenti C e superiori devono osservare una serie di prescrizioni relativamente al requisito fisico della vista: devono avere una visione binoculare con un'acutezza visiva, raggiungibile anche con delle lenti correttive, di almeno 0,8 per l'occhio più valido e di almeno 0,4 per quello meno valido. Qualora, per raggiungere questi valori, siano utilizzate delle lenti correttive, l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve ottenersi o tramite lenti a contatto o mediante lenti a tempiale, con potenza non superiore alle 8 diottrie come equivalente sferico. La patente inoltre non può essere rilasciata o rinnovata a colui che presenti significative alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto, ovvero una visione insufficiente dopo l'abbigliamento con tempo di recupero non idoneo anche nell'occhio con risultato migliore, o diplopia. In caso di perdita della vista da un occhio o di gravi alterazioni della funzione visiva o di insorgenza di diplopia, deve essere prescritto un periodo di adattamento non inferiore a 6 mesi durante il quale non è consentito guidare. Trascorso questo periodo, la Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista

oculista, può consentire la guida con eventuali prescrizioni o limitazioni.

Guidatori affetti da diabete mellito. Nei casi di guidatori affetti da diabete mellito che assumono farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, per le quali si rende necessaria l'assistenza di una persona di ausilio, la Commissione medica locale, coadiuvata da un medico esperto in diabetologia, è chiamata a verificare i seguenti requisiti:

- a) l'assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;
- b) la conoscenza e la comprensione, da parte del conducente, dei rischi connessi all'ipoglicemia;
- c) la capacità del conducente di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue;
- d) l'assenza di gravi complicanze connesse al diabete, che possano compromettere la sicurezza alla guida. In questi casi, il rilascio o la conferma di validità della patente può avvenire per un periodo massimo di tre anni se non addirittura inferiore, tenuto conto dell'età del conducente.

Guidatori affetti da epilessia. I guidatori affetti da epilessia sono quelli soggetti a due o più crisi epilettiche - non provocate e quindi non scatenate da una causa identificabile e potenzialmente evitabile - a meno di cinque anni di distanza l'una dall'altra. Le restrizioni o le limitazioni alla guida non vengono più applicate, passati 10 anni dall'ultima crisi epilettica senza assunzione di farmaci.

Coloro che non hanno avuto crisi da almeno 5 anni, ma che si trovino ancora sottoposti a trattamento farmacologico, sono sottoposti a un controllo periodico della locale Commissione medica che dovrà anche stabilire la durata del periodo di idoneità alla guida. Trascorsi 10 anni dall'ultima crisi, laddove il trattamento farmacologico non

possa essere ancora interrotto, il soggetto non potrà ottenere/rinnovare la patente di categoria C o superiore. Chi ha avuto una crisi epilettica provocata da un fattore identificabile, con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida, può essere dichiarato idoneo alla guida della propria auto, ma non al trasporto di terzi.

CHIARIMENTI AL CODICE DELLA STRADA

Ministero dell'Interno.

Nota del 29 Dicembre 2010

Con questa nota, il Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti ad alcune modifiche al codice della strada introdotte dalla Legge 120/2010, che hanno sollevato problemi applicativi. Vediamole in dettaglio.

Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Il Ministero è intervenuto sul nuovo testo dell' art. 174 Cds che sancisce che in caso di violazione, l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ritira temporaneamente i documenti di guida del veicolo pesante ed intima al conducente di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo; il veicolo verrà condotto in luogo idoneo per la sosta, dove dovrà permanere per il periodo necessario. Una volta osservato il periodo prescritto, il conducente espressamente autorizzato nel verbale di contestazione, può ritirare i documenti presso il comando o l'ufficio indicati nel verbale stesso. In particolare la circolare del Ministero precisa espressamente che sul verbale deve riportarsi l'autorizzazione per il conducente, che abbia terminato il riposo prescritto, a recarsi per la via più breve presso l'ufficio di Polizia da cui dipende l'agente accertatore, per la riconsegna del documento. Il libretto

può essere ritirato anche da soggetto munito di delega, negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio.

Pagamento immediato e in misura ridotta

Il nuovo art. 202 come modificato ha introdotto un meccanismo di pagamento immediato ed in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Strada, commesse dai conducenti titolari di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di personale di cose. Al fine di evitare l'applicazione di sanzioni differenti e discriminatorie tra conducenti italiani e conducenti di veicoli immatricolati in un altro Stato dell'Unione Europea (art. 207 CdS), il Ministero chiarisce che la somma da corrispondere a titolo di cauzione è pari al minimo edittale fissato dalle singole norme e non alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, così come enunciato nella norma. In particolare si prevede l'obbligo di pagamento immediato delle sanzioni previste per violazioni particolarmente gravi, commesse alla guida di un camion e cioè: l'eccesso di velocità sopra i 40 Km/h; il sovraccarico oltre il 10% della massa complessiva del veicolo; la violazione dei divieti di sorpasso; l'infrazione dei tempi di guida e di riposo in misura superiore al 10%.

Revisione di veicoli. L'art. 80, nei casi di omessa revisione periodica dei veicoli, ha eliminato la sanzione accessoria del ritiro del documento di circolazione, prevedendo invece l'annotazione sul medesimo della sospensione a circolare, fino allo svolgimento della revisione. La circolare ministeriale afferma in proposito che lo scopo della

norma è quello di far sì che l'utente proceda a revisionare il mezzo nel più breve tempo possibile e che pertanto, gli agenti di Polizia accertatori, dopo aver annotato sul libretto che il mezzo è sospeso dalla circolazione fino alla successiva visita di revisione, potranno autorizzare il soggetto sorpreso a guidare irregolarmente il veicolo, a condurre quest'ultimo fino al luogo di residenza, di abituale stazionamento del veicolo o in quello in cui intende far revisionare il mezzo a meno che, ovviamente, le condizioni del veicolo non siano tali da suggerirne l'immediata eliminazione dalla strada. Tale autorizzazione sarà concessa per il percorso più breve e per il tempo strettamente necessario, con una specifica annotazione inserita nel verbale di accertamento.

Distanza minima degli apparecchi di misurazione velocità. La nuova norma del c.d.s. impone agli Organi di Polizia, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno 1 Km dal segnale stradale di limite. La nota ministeriale precisa in merito che se sul tratto di strada oggetto del controllo esistono delle intersezioni stradali che impongono la ripetizione del segnale, la distanza minima di 1 km va calcolata dal cartello che ripete il limite di velocità collocato dopo l'incrocio. Diversamente, non si considera la ripetizione del segnale di velocità e, quindi, la distanza minima è calcolata dal primo cartello posto all'inizio della strada soggetta a misurazione, quando il limite di velocità sul tratto interessato dal controllo sia uniforme e, allo stesso tempo, manchino delle intersezioni. Per gli eccessi di velocità media nei tratti di strada monitorati con il Tutor, il Ministero ha affermato che si applicano le stesse regole sopracitate qualora, nel tratto monitorato, siano stati applicati occasionalmente dei limiti di velocità più bassi.

Limiti di età per la conduzione di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva superiore alle 20 ton. La circolare del ministero, (come già detto sul punto nel precedente numero della rivista) ha chiarito la norma che ha elevato a 68 anni, l'età massima per condurre autotreni ed autoarticolati di massa superiore alle 20 ton. I titolari di patente C con 65 anni di età devono superare una visita di controllo annuale presso la Commissione medica locale prevista dalla legge. Il superamento della visita è comprovato da un'attestazione che il conducente deve tenere a bordo del mezzo, insieme alla patente di guida; in caso di omessa tenuta è prevista una s.a.p. di 38 €, con l'invito ad esibire l'attestazione ad un Ufficio di Polizia, nel termine specificato sul verbale. Il mancato rispetto dell'invito, alla stessa stregua della guida senza aver ottenuto la predetta attestazione, costituisce violazione dell'art. 115, comma 3 del c.d.s.: al trasgressore, quindi, si applicherà la s.a.p. da 78 € a 311 €, ed il fermo del mezzo. I conducenti ultraottantenni titolari di patenti A, B e superiori, possono continuare a guidare previo superamento di una visita medica specialistica biennale, da parte della Commissione medica locale, in quanto la circolare ministeriale ha sottolineato che le nuove disposizioni non impediscono la guida oltre gli 82 anni di età. In attesa del rilascio della nuova patente di guida, a bordo del mezzo, il conducente deve avere la certificazione rilasciata dalla Commissione medica locale.

CHIARIMENTI SULL'IVA

Agenzia delle Entrate - Risoluzioni del 20 dicembre e del 29 dicembre 2010

L'Agenzia delle Entrate ha emanato di recente due risoluzioni in materia di IVA. La prima è relativa alle disposizioni sulla territorialità

dell'IVA, la seconda risoluzione riguarda l'applicazione in Italia della normativa comunitaria in materia di prevenzione delle frodi Iva. L'Agenzia delle Entrate precisa in materia che i trasporti di merci in esportazione commissionati da un soggetto italiano costituiscono operazioni non imponibili (ex art. 9 D.P.R. n. 633/1972) anche quando i beni partano da un altro stato membro diverso dall'Italia. L'Agenzia effettua anche due importanti precisazioni e cioè che la società committente è tenuta all'autofatturazione; e che non sussiste per essa l'obbligo di presentare gli elenchi. Si stabilisce che sia l'Agenzia delle Entrate a concedere alle imprese l'autorizzazione, con il meccanismo del silenzio-assenso, a poter effettuare le operazioni intracomunitarie sugli acquisti e sulle cessioni di beni. Attraverso tale autorizzazione, l'impresa viene inserita nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati agli scambi intracomunitari (Vies). Le imprese che dal 31 maggio scorso, hanno deciso di intraprendere un'attività economica, devono manifestare l'intenzione ad effettuare degli scambi intracomunitari all'interno della dichiarazione di inizio attività, compilando il campo "Operazioni Intracomunitarie" del Quadro I dei modelli AAT (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Entro 30 gg dal ricevimento della richiesta, l'Agenzia valuterà se ricorrono i requisiti necessari per operare in ambito intracomunitario e, in caso affermativo, inserirà l'impresa istante nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati agli scambi intracomunitari (Vies); soltanto da quel momento (quindi dal 31° giorno, in assenza di un provvedimento di diniego dell'Agenzia) il soggetto potrà compiere operazioni intracomunitarie, mentre fino al 30° giorno potrà effettuare soltanto operazioni



Iva interne. Regole particolari in materia IVA sono state emanate per i soggetti già operativi: si distingue, infatti, tra coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio 2011 e coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31 maggio 2010, data di introduzione del nuovo obbligo. Per i primi, si prevede l'esclusione dal Vies non solo quando la volontà di operare in ambito intracomunitario non venga espressa nella dichiarazione di inizio attività, ma anche nel caso in cui, nel secondo semestre 2010, non abbiano posto in essere operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei modelli Intrastat. Comunque questi soggetti potranno chiedere l'inclusione nel Vies anche dopo il 28.2.2011 con un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, la quale verificherà l'esistenza dei presupposti di legge.

Per i secondi, l'esclusione dal Vies entro il 28.2.2011, avverrà quando non abbiano presentato i modelli Intrastat delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010; ovvero, nonostante la presentazione dei suddetti modelli Intrastat, non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per il 2009. Anche in questo caso, l'impresa intenzionata a effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni, potrà ottenere l'inserimento nel Vies su apposita istanza da presentare all'Agenzia dell'Entrate. Salvo ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, le operazioni intracomunitarie soggette all'adempimento sono soltanto quelle legate alla compravendita di beni. La prescrizione, invece, non sembra comprendere le prestazioni di servizi rese/ricévute in ambito U.E.

DIVIETO SETTORIALE IN AUSTRIA

Regolamento n. 93/10 dell'11 dicembre 2010 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Tirolo n. 30 del 21 dicembre 2010

Il Regolamento n. 49/09 del Tirolo prevedeva l'estensione del divieto settoriale merci all'intera tratta Kufstein-Zirl, lungo la A/12 dal 1° gennaio 2011, interessando quindi la direttrice alternativa di transito lungo il tragitto Arlberg-Bregenz, a ovest di Innsbruck.

Il recente Regolamento ha posticipato al 1° gennaio 2013 l'estensione del divieto di transito settoriale nel tratto interessato, per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. che trasportano tutti i tipi di rifiuti, scarti di legno e della lavorazione del legno, terra, pietre, residui di scavi edili e demolizioni, legno tondo, sughero, veicoli, rimorchi, piastrelle (ceramica), acciaio con esclusione di quello per la fornitura ai cantieri edili, nonché marmo e travertino, minerali ferrosi e non. Continuerà pertanto ad essere transitabile per tutte le tipologie merceologiche, il tratto Innsbruck-Zirl, mentre resta in vigore il divieto tra Kufstein e Ampass.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE IN AUSTRIA PER LE MERCI DEPERIBILI

Comunicazione Associazione AISÖ di Vienna

Nel sistema austriaco le merci deperibili godono di un regime di esenzione dai divieti di circolazione nei week end e nelle pubbliche festività, ma tale esonero non si estende con riferimento ai divieti notturni. Con questa comunicazione il governo ha chiarito l'applicazione della normativa sull'esenzione dei divieti di circolazione mediante specifici

riferimenti alle merci da considerare propriamente "deperibili". In particolare l'ente governativo austriaco competente ha specificato che rientrano in tale classificazione i seguenti prodotti: frutta e verdura freschi, latte fresco e prodotti lattiero-caseari freschi, carni fresche e prodotti a base di carne fresca e pesce fresco e prodotti ittici freschi, pesci vivi, uova, funghi freschi, prodotti freschi di panetteria e pasticceria, erbe aromatiche sia in in vaso o triturate, preparati alimentari pronti per il consumo. Lo stato del carico, in termini di quantità, deve essere chiaramente documentato all'inizio e durante il trasporto. L'esenzione dai divieti è valida "unicamente" nel caso di trasporto dei beni sopra elencati, non congelati/surgelati.

AUMENTO DEL PEDAGGIO IN AUSTRIA

Regolamento n.417/2010 pubblicato il 14 dicembre 2010 sulla G.U. austriaca

Con questo regolamento, l'Austria ha disposto un incremento dei pedaggi dell'1,1% dal 1 gennaio 2011, in conseguenza dell'adeguamento al tasso di inflazione.

DIVIETI PER TRASPORTI ECCEZIONALI

L'AISCAT, l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, ha diramato alle società concessionarie delle autostrade una direttiva sui divieti di circolazione specifici per i veicoli ed i trasporti eccezionali. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali è vietata la circolazione nelle seguenti giornate:

- il 22 Aprile dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
- il 23 Aprile dalle ore 16.00 alle ore 22.00;

*** Renault Trucks mantiene gli impegni**

il 26 Aprile dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
il 2 Maggio dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
il 1 Giugno dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
il 17 Giugno dalle ore 16.00 alle 24.00;
il 18 Giugno dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
il 19 Giugno dalle ore 00.00 alle ore 7.00;
il 24 Giugno dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
il 25 Giugno dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
il 26 giugno dalle ore 00.00 alle ore 7.00;
il 1 Luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
il 3 Luglio dalle ore 0.00 alle ore 7.00;
l' 8 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
il 9 Luglio dalle ore 23.00 alle ore 24.00;
il 10 Luglio dalle ore 00.00 alle ore 7.00;
il 15 Luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
il 16 Luglio dalle ore 23.00 alle ore 24.00;
il 17 Luglio dalle ore 00.00 alle ore 7.00;
il 22 Luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
il 23 Luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
il 24 Luglio dalle ore 00.00 alle ore 7.00;
il 30 Luglio dalle ore 0.00 alle ore 7.00;
il 31 Luglio dalle ore 0.00 alle ore 7.00;
il 6 Agosto dalle ore 23.00 alle ore 24.00;
il 7 Agosto dalle ore 00.00 alle ore 7.00;
il 13 Agosto dalle ore 00.00 alle ore 7.00
e dalle ore 23.00 alle ore 24.00;
il 14 Agosto dalle ore 00.00 alle ore 7.00;
il 15 Agosto dalle ore 00.00 alle ore 7.00;
il 19 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
il 20 Agosto dalle ore 23.00 alle ore 24.00;
il 21 Agosto dalle ore 00.00 alle ore 7.00;
il 21 Agosto dalle ore 00.00 alle ore 7.00;
il 26 Agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
il 27 Agosto dalle ore 23.00 alle ore 24.00;
il 28 Agosto dalle ore 00.00 alle ore 7.00;
il 2 Settembre dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
il 3 Settembre dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
il 4 Settembre dalle ore 00.00 alle ore 7.00.

RINNOVO CCNL DI SETTORE

In base all'ipotesi di accordo, siglata il 17 dicembre scorso, per il rinnovo del CCNL

Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, le imprese con la retribuzione di gennaio 2011, dovranno corrispondere ai lavoratori la prima rata di aumento, pari a + 35,00 per il 3° livello super e la prima rata di una tantum pari a + 75,00.

SOSTEGNO AL TRASPORTO COMBINATO E AL SETTORE

Decreti ministeriali del 14 e 15 ottobre 2010, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito con questi due decreti le modalità di erogazione delle risorse per il finanziamento di interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di auto-transporto di merci finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale e allo sviluppo della logistica. Le risorse per il 2011 ammontano a circa 7 milioni di euro.

Beneficiari. Sono ammesse ai finanziamenti le imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto combinato con autocarro, rimorchio, semirimorchio con o senza veicolo trattore, o trasbordato con treni; di trasporto trasbordato, nei quali merci e prodotti effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia e di treno completo. Va precisato che le imprese che commissionino treni completi nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, devono mantenere un volume di traffico non inferiore all'80% rispetto a quello effettuato nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, e conservare tale volume fino all'ottobre 2012. Per 'treno completo' s'intende il treno acquistato per intero da un'unica impresa e utilizza-

to per il trasporto combinato e/o trasbordato, nonché per lo smistamento dei carri o delle unità di trasporto. Possono accedere ai contributi anche le imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino all'esterno combinati nel periodo dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011. L'accesso ai contributi è subordinato all'effettuazione, su base annua, di almeno 48 coppie di treni completi e all'impegno a mantenere il volume di almeno 48 coppie di treni completi anche per i dodici mesi successivi.

Modalità di erogazione. Il ministero procederà a quantificare, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettante in ragione del rapporto treni/chilometri e a concedere un anticipo, sulla base delle dichiarazioni rese nella misura del 20% del contributo stesso. L'ammontare del contributo è fissato in un massimo di euro 2,00 per ogni treno/chilometro di trasporto combinato o trasbordato - quello cioè dove il carico viene trasferito dal mezzo stradale al carro ferroviario e viceversa - effettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12 mesi decorrenti dal 15 ottobre 2010 e sarà liquidato a consuntivo dell'annualità, entro i successivi 60 giorni.

Scadenza e presentazione delle domande. Le imprese di trasporto intermodale che intendono presentare la domanda d'ammissione per utilizzare il ferrobonus devono farlo entro il 5 febbraio 2011. Oltre alla domanda, il rappresentante legale dell'impresa deve sottoscrivere tutta una serie di autodichiarazioni; inoltre alla stessa domanda devono essere allegati il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei contratti di trasporto con le imprese ferroviarie nel periodo luglio



2009-giugno 2010. Il tutto va presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l'Intermodalità, via Caraci 36, 00157 Roma, specificando con apposita dicitura sulla busta "contributo decreto Ferrobonus". Entro il 7 marzo 2011 il Ministero, sulla base dell'istruttoria delle domande svolta dalla RAM (Rete Autostrade Mediterranee) provvederà a quantificare il contributo spettante alle imprese ammesse ai benefici e ad erogare un'anticipazione pari al 20% del contributo spettante. A tal fine le imprese interessate dovranno rilasciare una garanzia fidejussoria. Il saldo sarà poi erogato sulla base di un rendiconto che le imprese dovranno inviare allo stesso Ministero entro il 28 ottobre 2011. L'importo totale del Ferrobonus sarà determinato sulla base delle risorse disponibili e delle domande ammesse. In caso di risorse residue, il Ministero concederà ulteriori contributi alle imprese che effettuano traffici maggiori dell'80% di quelli effettuati nel periodo luglio 2009-giugno 2010. Il premio non potrà comunque superare il 30% del contributo ricevuto.

PROROGA DEL SISTRI

Decreto del 3 dicembre 2010, n. 205

Il Ministero dell'Ambiente ha prorogato al 31 maggio 2011 la "fase sperimentale" del SISTRI ed al 30 aprile 2011 il termine per la presentazione del MUD. La c.d. fase sperimentale è il periodo di verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI, attraverso la quale le imprese dovranno utilizzare sia il nuovo sistema telematico sia quello cartaceo. Tutto ciò al fine di consentire ai soggetti, obbligati ad aderire al SISTRI, di

acquisire maggiore familiarità con il SISTRI evitando di non interrompere il sistema di tracciabilità dei rifiuti. A seguito di tale proroga, il sistema sanzionatorio si applicherà a partire dal 1° giugno 2011. Per quanto riguarda, inoltre, la proroga dei termini per la presentazione del MUD, è stabilito che i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono tenuti alla presentazione del MUD entro il 30 aprile 2011, relativamente ai rifiuti prodotti e gestiti nell'anno 2010, mentre per le informazioni relative ai rifiuti nell'anno 2011, il MUD dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2011.

GESTIONE DEI RIFIUTI

*Albo Nazionale Gestori Ambientali -
Deliberazione 15 dicembre 2010*

Con delibera del 15 dicembre scorso, sono stati modificati i requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Gestori ambientali degli intermediari e dei commercianti dei rifiuti che operano senza detenzione degli stessi. Lo scopo della modifica è quello di stabilire importi maggiori per la capacità finanziaria di tali imprese differenziati in funzione della classe di attività esercitata e di qualificarne maggiormente il relativo responsabile tecnico. Non è stata invece modificata, ma solo unificata, la dotazione minima di personale in dotazione delle imprese, finora suddivisa in funzione della tipologia dei rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi). In particolare l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha adottato i seguenti criteri per l'iscrizione alla categoria 8 dei commercianti e degli intermediari di rifiuti senza detenzione: le imprese che intendono svolgere attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione

devono possedere dotazioni minime di personale e dimostrare una capacità finanziaria che varia da 35 mila Euro a 1,8 milioni di Euro. Il responsabile tecnico deve essere in possesso di specifica qualifica, di esperienza nel settore e di qualificazione professionale conseguita con un corso di 40 ore.

AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ

*INPS messaggio n. 32661 del 27
dicembre 2010*

L'INPS di recente ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla disposizione secondo la quale: "i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi". Secondo l'INPS tale disposizione prevede sia una deroga alla legge applicabile in materia di contratti a termine e sia l'applicazione - per il periodo di 12 mesi - delle agevolazioni contributive. In base a tale norma il datore di lavoro può assumere a tempo determinato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità sia per ragioni di carattere tecnico produttivo, organizzativo o sostitutivo, sia in assenza di tali motivazioni.

Nel primo caso la durata del rapporto potrà essere superiore a 12 mesi e l'agevolazione contributiva spetterà solo per il periodo di 12 mesi. Nelle ipotesi invece di assenza delle ragioni tecnico produttive, organizzative o sostitutive (ex art. 1 D.Lgs 368/2001 e successive modifiche), il rapporto dovrà avere una durata massima di 12 mesi, con analoga durata per l'agevolazione contributiva.


*** Renault Trucks mantiene gli impegni**



L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA

COSTI D'ESERCIZIO

IL COSTO DEL CASSONATO

PTT 44 TON TRATTORE + SEMIRORCHIO EURO 130.000,00 (CONSUMO L/KM 2,7)

KM	AMMORTAMENTO	GASOLIO IVA ESCLUSA	LUBRIFICANTI	GOMME	MANUTENZIONE	COLLAUDI BOLLI	ASSICURAZIONE	AUTOSTRADE	TOTALE	CONDUCENTE	TRASFERTE E STRAORDINARI	COSTO TOTALE
40.000	0,650	0,386	0,020	0,087	0,038	0,021	0,377	0,100	1,679	0,827	0,217	2,723
60.000	0,433	0,386	0,020	0,087	0,038	0,014	0,251	0,100	1,329	0,551	0,145	2,025
80.000	0,325	0,386	0,020	0,087	0,038	0,011	0,188	0,100	1,155	0,413	0,109	1,677
100.000	0,260	0,386	0,020	0,087	0,038	0,008	0,151	0,100	1,050	0,331	0,108	1,489
120.000	0,217	0,386	0,020	0,087	0,038	0,007	0,126	0,100	0,981	0,276	0,108	1,365

IL COSTO DEL CISTERNATO

PTT 44 TON TRATTORE + SEMIRORCHIO EURO 192.000,00 CISTERNA CILINDRICA TRASPORTO MERCI PERICOLOSE.
AMMORTAMENTO 6 ANNI (CONSUMO L/KM 2,9)

KM	AMMORTAMENTO	GASOLIO IVA ESCLUSA	LUBRIFICANTI	GOMME	MANUTENZIONE	COLLAUDI BOLLI	ASSICURAZIONE	AUTOSTRADE	TOTALE	CONDUCENTE	TRASFERTE E STRAORDINARI	COSTO TOTALE
40.000	0,800	0,359	0,020	0,087	0,057	0,059	0,439	0,107	1,928	0,973	0,217	3,118
60.000	0,533	0,359	0,020	0,087	0,057	0,039	0,293	0,107	1,495	0,649	0,145	2,289
80.000	0,400	0,359	0,020	0,087	0,057	0,029	0,220	0,107	1,279	0,486	0,109	1,874
100.000	0,320	0,359	0,020	0,087	0,057	0,024	0,176	0,107	1,150	0,389	0,108	1,647
120.000	0,267	0,359	0,020	0,087	0,057	0,020	0,146	0,107	1,063	0,324	0,108	1,495

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti, Dicembre 2010

L'ultimo mese del 2010 presenta, come si temeva, un forte aumento del prezzo del gasolio con negative ricadute sul totale del costo chilometrico di un'impresa di autotrasporto. La sostanziale

stabilità degli altri costi d'impresa riducono solo parzialmente la forte preoccupazione per i bilanci delle singole aziende e per l'entità dei margini operativi al termine del 2010.

